

ALLEGATO A

Disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" del Programma di Sviluppo Rurale della toscana

Sommario

1.	Codice misura	2
2.	Denominazione della misura	2
3.	Obiettivi della misura	2
4.	Descrizione della misura	2
5.	Localizzazione degli interventi	3
6.	Limitazioni e condizioni specifiche di accesso.....	3
6.1	<u>Limitazioni</u>	3
6.2	<u>Condizioni specifiche di accesso</u>	3
7.	Beneficiari.....	5
8.	Condizioni di accesso relative ai beneficiari.....	5
9.	Forma del sostegno, modulazione dell'indennità, massimali.....	5
10.	Criteri di selezione delle domande	5
11.	Impegni specifici collegati alla presente misura.....	7
12.	Compatibilità con altre misure/azioni che prevedono pagamenti a superficie	7
13.	Riduzioni ed esclusioni	8
14.	Domande parzialmente finanziabili.....	8
15.	Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento	8
16.	Adempimenti procedurali	8
16.1	<u>Fasi del procedimento</u>	9
16.2	<u>Presentazione delle domande di pagamento</u>	9
16.3	<u>Ricevibilità delle domande di aiuto e di pagamento</u>	10
16.4	<u>Costituzione del fascicolo aziendale</u>	10
16.5	<u>Luogo e modalità e di presentazione delle domande</u>	10
16.6	<u>Termini per la presentazione delle domande</u>	11
16.6.1	<i>Domande di aiuto e di pagamento</i>	11
16.6.2	<i>Domande di ampliamento</i>	11
16.7	<u>Comunicazioni per cause di forza maggiore</u>	11
16.8	<u>Recesso/trasferimento impegno/subentro</u>	11
16.9	<u>Rinunce</u>	12
16.10	<u>Adempimenti istruttori</u>	12
16.11	<u>Istruttoria dei recuperi</u>	12

1. Codice misura

Il codice della misura è il 211.

2. Denominazione della misura

Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane.

3. Obiettivi della misura

L'obiettivo è quello di sostenere l'attività agrozootecnica per il mantenimento di un tessuto socio-economico vitale in zone montane spesso poco produttive. La presenza degli agricoltori e degli allevatori in queste zone svolge una funzione di presidio ambientale in quanto garantisce la difesa della biodiversità e del suolo, nonché il mantenimento del paesaggio creato dall'azione antropica.

La misura è finalizzata ad aumentare l'impegno – ed il ruolo – degli allevatori nei confronti della tutela dell'ambiente, attraverso l'innesco ed il mantenimento di processi virtuosi, fornendo ulteriori incentivi agli allevatori che mantengono la loro attività sul territorio, conservando i pascoli e le attività di coltivazione di foraggiere. Si intende, in questo modo, conservare i paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali, tutelando l'ambiente. In ambiente montano è infatti importante il ruolo dell'attività zootecnica nella salvaguardia della biodiversità e del paesaggio. Attraverso la gestione degli animali al pascolo e la coltivazione di seminativi destinati all'alimentazione animale, si vuole ottenere:

- conservazione del germoplasma e della biodiversità animale e vegetale;
- conservazione del paesaggio e della vocazione turistico-ricreativa;
- conservazione degli spazi aperti infraforestali, altrimenti destinati alla scomparsa;
- creazione di nicchie ecologiche uniche per lo sviluppo della flora spontanea e della fauna selvatica.

La misura, pertanto, persegue prioritariamente l'obiettivo di "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate e partecipa anche al conseguimento dell'obiettivo specifico di "conservazione e miglioramento del paesaggio".

4. Descrizione della misura

In virtù del fatto che spesso l'allevamento è una delle attività agroforestali più frequentemente praticate in molte delle zone in questione e che nelle zone montane gli allevatori apportano un contributo preminente nell'ambito delle attività economiche, la misura sostiene le aziende agrozootecniche che operano in queste zone. Questi territori sono spesso caratterizzati da un allevamento estensivo o semi-estensivo che comporta una gestione razionale del territorio, destinando gran parte delle superfici aziendali a seminativi per l'alimentazione animale e a pascoli secondo le necessità. Tale tipo di conduzione garantisce, oltre alla conservazione dei paesaggi tradizionali, una tutela ambientale ed idrogeologica del territorio. E' tuttavia indubbio che, a fronte di un forte impegno da parte di questi allevatori di cui beneficia l'intera collettività, non corrisponde un risultato adeguato in termini di reddito aziendale.

I pagamenti sono destinati alle sole aziende con attività zootecnica e che si impegnano a mantenerla per almeno 5 anni dalla domanda di indennità compensativa, attraverso la presentazione di domande di rinnovo annuali.

Il mantenimento è dimostrato con le risultanze dei registri di stalla e/o della banca dati nazionale sulle consistenze zootecniche.

Le aziende che presentano sia lo svantaggio di tipo montano che altro tipo di svantaggio naturale possono decidere se presentare domanda solo su questa misura o anche sulla misura 212. Il beneficiario vedrà riconosciuto il diritto al premio sulle particelle ricadenti nel tipo di svantaggio afferente alla misura ai sensi della quale ha presentato domanda dato che i pagamenti sono erogati a titolo di un regime di sostegno o dell'altro.

5. Localizzazione degli interventi

La misura si applica nelle zone montane individuate ai sensi della Dir. CEE 268/75 e successive modificazioni e integrazioni, così come risulta dal sistema informativo Artea al momento della presentazione della domanda. Per i comuni che non hanno provveduto ad inviare gli elenchi delle particelle è necessario che gli stessi – una volta inviati agli uffici competenti – vengano approvati dalla Giunta regionale e che il sistema informativo sia aggiornato di conseguenza. Affinché l'aggiornamento sia utile ai fini istruttori, è necessario che sia effettuato entro i termini di presentazione delle domande di aiuto per la prima annualità di impegno o entro i termini di presentazione delle domande di pagamento per le annualità di impegno successive.

Le particelle oggetto di premio e l'UPZ devono ricadere all'interno della perimetrazione regionale.

6. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

6.1 Limitazioni

L'indennità viene corrisposta per ettaro di superficie di seminativo e/o pascolo aziendale all'interno della perimetrazione della zona montana. I seminativi e i pascoli considerati per questa misura sono quelli riportati con i relativi codici colturali sul sistema informativo Artea. Le superfici a pascolo magro sono così considerate:

1. le superfici a pascolo arborato si conteggiano, al netto delle tare, per la determinazione del carico e non sono ammissibili a pagamento;
2. le superfici a pascolo con roccia affiorante si conteggiano, al netto delle tare, per la determinazione del carico e sono ammissibili a pagamento .

Con la domanda di aiuto o di ampliamento il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici; queste non possono essere oggetto di successivo pagamento per l'intera durata dell'impegno.

Per le domande presentate nella campagna 2009 (domande di aiuto di cui al decreto n. 1315/2009 e domande di pagamento di cui al decreto n. 822/2008), è data la possibilità ai beneficiari che presentano domanda di pagamento al 15 maggio 2010, di non richiedere il pagamento di alcune superfici, senza incorrere in penalità. Le superfici per le quali si rinuncia al pagamento non sono soggette a quanto stabilito dal Reg. CE 1122/2009 relativamente all'applicazione delle regole degli scostamenti di superficie tra dichiarato e determinato.

In deroga a quanto previsto dall'art. 10.6 del reg. CE n. 1975/06, nel corso del periodo coperto dall'impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, a condizione che la superficie scambiata sia comunque caratterizzata da svantaggio montano.

6.2 Condizioni specifiche di accesso

Le condizioni di accesso devono essere possedute e verificabili come sotto riportato alla ricezione delle domande di aiuto e di pagamento annue.

a. LIVELLO DI SVANTAGGIO

<p>L'azienda a livello di singola UTE deve possedere al momento della domanda almeno il 50% della SAU in zona montana.</p> <p>In alternativa la soglia del 50% della SAU può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zona montana che in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane</p> <p>Il possesso deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla scadenza della presentazione delle domande (15 maggio).</p>	<p>Le particelle che compongono la SAU sono quelle risultanti dal fascicolo aziendale elettronico e per le quali il richiedente registri un titolo di possesso valido.</p>
--	--

b. SUPERFICIE DELL'UTE

<p>L'UTE deve comprendere una superficie di almeno 5 ettari di seminativi e/o pascoli all'interno della perimetrazione delle zone montane e di cui si possa assicurare il titolo di conduzione per i 12 mesi successivi alla scadenza della presentazione delle domande (15 maggio).</p> <p>In alternativa la soglia di 5 ha può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zona montana che in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.</p>	<p>Le particelle destinate a seminativi e pascoli sono quelle risultanti dal piano culturale presentato con l'ultima DUA entro la scadenza della presentazione delle domande (15 maggio).</p>
---	---

c. CONSISTENZA DI STALLA

<p>In capo all'UPZ funzionalmente collegata all'UTE sulla quale è stata presentata domanda di aiuto deve poter essere dimostrata una consistenza di stalla di almeno 5 UBA, date da bovini, ovicapri, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze autoctone) presenti per i 12 mesi successivi alla scadenza della presentazione delle domande (15 maggio).</p>	<p>I dati sulle consistenze sono rilevati rispetto all'anno civile precedente la presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ per bovini: dalla Banca Dati Nazionale (IZS di Teramo) con calcolo della consistenza media di stalla tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre➤ per gli ovicapri: dal registro di stalla inserito nel fascicolo aziendale con consistenza media tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre (1)➤ per gli equini: apposito documento da inserire nel fascicolo elettronico sulla consistenza media di stalla tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre; il dato deve poter essere verificato tramite apposita documentazione ASL in possesso del richiedente➤ per i suini: numero di capi dei Suini appartenenti a razze iscritte nei repertori regionali delle risorse genetiche animali autoctone. Il dato viene fornito come consistenza al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda sul sistema informativo Artea a partire dalle basi dati fornite dalle APA (2)
--	--

(1): il dato va fornito come media delle consistenze al 1° gennaio, 30 giugno e 31 dicembre.

(2): nel caso in cui la consistenza non risulti caricata, si veda la modalità descritta ai punti b) e c) del par. 10

d. CARICO OTTIMALE

<p>Il rapporto tra numero di UBA e la totalità degli ettari a seminativi e pascoli dell'intera UTE di riferimento non può essere inferiore a 0,25 e superiore a 2.</p>	<p>Le particelle destinate a seminativi e pascoli sono quelle risultanti dal piano culturale presentato con l'ultima DUA entro la scadenza della presentazione delle domande (15 maggio).</p> <p>Le UBA sono calcolate secondo il metodo riportato al punto c.</p>
--	--

Nel caso in cui si sia verificato un subentro nell'azienda successivamente al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda, e che quindi le UBA dell'UPZ risultino a carico del soggetto cedente, ai fini dell'ammissibilità e del calcolo delle priorità della presente misura, le consistenze vengono attribuite al subentrante. L'azienda oggetto di subentro deve comunque presentare una consistenza di stalla ed un carico tali da consentire l'accesso alla misura.

7. Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile.

Le imprese prive di allevamento, ma associate in cooperative, consorzi o altre forme associative di allevamento, possono attribuire alla propria UTE un numero di UBA proporzionale all'incidenza delle proprie superfici messe a disposizione dell'allevamento sociale sul totale delle superfici messe a disposizione dai soci della cooperativa.

8. Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno gli imprenditori agricoli devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità;
- 2) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Il possesso delle condizioni sopra specificate deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.d.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I controlli vengono effettuati secondo quanto stabilito dal punto 19 lett. G della Delibera di Giunta regionale 1° ottobre 2001, n. 1058.

Nel caso di sentenze penali di cui al punto 1, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o società semplice, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

9. Forma del sostegno, modulazione dell'indennità, massimali

Il pagamento viene erogato sotto forma di indennità annua per ettaro di superficie a seminativi e/o pascoli. Il pagamento viene determinato annualmente in base alla superficie coltivata riportata in domanda e ammessa a pagamento. L'importo totale richiesto e ammissibile il primo anno di impegno rappresenta il tetto massimo erogabile anche per le annualità successive.

Il premio di € 100 ad ettaro di seminativo e/o pascolo viene abbattuto del 50% qualora la superficie che ha diritto all'indennità (all'interno della zona montana e/o con altro tipo di svantaggio) ecceda la soglia di ettari 50 sull'UTE di riferimento. L'abbattimento si applica ai soli ettari che superano la suddetta soglia.

Il premio si applica alle sole particelle inserite nella perimetrazione delle zone montane.

L'importo massimo erogabile è di 15.000 euro per UTE all'anno.

10. Criteri di selezione delle domande

I parametri sotto riportati – utili ai fini della stesura delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi per ente – vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni parametro. I controlli amministrativi ed in loco sul possesso di questi requisiti si effettuano solo in relazione al periodo di riferimento così identificato anche se effettuati in momenti successivi. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, risulti una situazione diversa da quella dichiarata in fase di presentazione della domanda di aiuto, si procede al ricalcolo del punteggio della domanda con riferimento alla graduatoria dell'anno in cui la domanda è stata ammessa a pagamento. Qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato e

tale difformità comporti il declassamento della domanda in graduatoria al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la domanda viene dichiarata decaduta e si procede al recupero delle eventuali somme percepite.

In caso di parità di punteggio si applica il seguente criterio di precedenza:

1. minor importo di contributo concedibile;
2. a parità di importo: data di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

a. LIVELLO DI SVANTAGGIO

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UTE con oltre il 70% della SAU in zona classificata montana ai sensi della Dir. CEE 75/268	punti 12
--	----------

Il dato è rilevato come descritto al punto 6.2.a.

Il dato viene valutato al momento della ricezione della domanda di aiuto.

b. MIGLIORAMENTO GENETICO DEGLI ANIMALI

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ funzionalmente collegata all'UTE di riferimento della domanda con almeno il 50% di riproduttori maschi e femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa UPZ.	<ul style="list-style-type: none">• dal 50 all'80%: punti 4• oltre l'80%: punti 8
--	--

Le UBA totali sono date da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*). Il calcolo delle consistenze totali è riportato al paragrafo 6.2.c

Il dato sui riproduttori viene fornito come consistenza al 31 dicembre dell'anno precedente dal sistema informativo Artea a partire dalle basi dati fornite dall'Associazione Regionale Allevatori della Toscana (ARAT). Prima della chiusura della domanda di aiuto il richiedente è tenuto a verificare la presenza del documento 750 – che attesta le suddette consistenze - all'interno del fascicolo aziendale. Nel caso in cui il documento risulti non aggiornato o non caricato, il richiedente lo deve segnalare agli uffici dell'ARAT¹ entro e non oltre il 18/03/2011. L'ARAT provvede all'inserimento del documento 750 corretto. La graduatoria viene stilata in base ai documenti presenti al momento della scadenza ultima per la presentazione delle domande (31/03/2011). Inserimenti successivi non saranno presi in considerazione.

c. BIODIVERSITÀ ANIMALE

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ funzionalmente collegata all'UTE di riferimento della domanda con animali appartenenti a razze iscritte nel <i>repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone</i> per almeno il 30% delle UBA totali della stessa UPZ.	<ul style="list-style-type: none">• dal 30 al 50%: punti 2• da oltre il 50 fino all'80%: punti 4• oltre l'80%: punti 8
--	--

Le UBA sono date da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*). Il calcolo delle consistenze totali è riportato al paragrafo 6.2.c.

¹ ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA TOSCANA - TOSCANALLEVATORI
Via Volturmo, 10/12B Loc. Osmannoro – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 0554373531 - 0554476559 Fax 055374492 - segreteria@agritoscana.191.it

Il dato sugli animali iscritti nel repertorio regionale viene fornito come consistenza al 31 dicembre dell'anno precedente dal sistema informativo Artea a partire dalle basi dati fornite dall'ARAT.

Prima della chiusura della domanda di aiuto il richiedente è tenuto a verificare la presenza del documento 750 – che attesta le suddette consistenze - all'interno del proprio fascicolo aziendale. Nel caso in cui il documento risulti non aggiornato o non caricato, il richiedente lo deve segnalare agli uffici dell'ARAT entro e non oltre il 18/03/2011. L'ARAT² provvede all'inserimento del documento 750 corretto. La graduatoria viene stilata in base ai documenti presenti al momento della scadenza ultima per la presentazione delle domande (31/03/2011). Inserimenti successivi non saranno presi in considerazione.

d. DIMENSIONE DELL'ALLEVAMENTO

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Consistenza di stalla dell'UPZ funzionalmente collegata all'UTE di riferimento della domanda pari ad almeno a 7 UBA	<ul style="list-style-type: none">• da 7 fino a 10 UBA: punti 1• > di 10 fino a 20 UBA: punti 3• > di 20 fino a 40 UBA: punti 6
---	---

Il calcolo delle consistenze totali è riportato al paragrafo 6.2.c.

e. TIPOLOGIA DI IMPRENDITORE

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Allevatore in possesso del titolo di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto	punti 6
--	---------

Il possesso dell'attestato di IAP risulta dal sistema informativo Artea. Il titolo di Coltivatore diretto non IAP è dimostrato attraverso l'iscrizione INPS.

Per il titolo di IAP, nel caso in cui il possesso dell'attestato non risulti ancora dal sistema informativo Artea, il richiedente deve provvedere a farsi consegnare copia dello stesso dall'amministrazione provinciale competente e far aggiornare di conseguenza il fascicolo aziendale dal detentore.

11. Impegni specifici collegati alla presente misura

I beneficiari devono rispettare sull'insieme della loro azienda i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 degli allegati II e III al Reg. CE n. 73/2009 (condizionalità).

Tramite la sottoscrizione della richiesta di adesione alla misura tramite DUA, il richiedente si impegna a mantenere l'attività zootecnica in azienda per almeno 5 anni a partire dal termine della presentazione della domanda di aiuto.

Il richiedente si impegna inoltre a rispettare:

- l'obbligo di presentazione delle domande annue di pagamento tramite DUA
- l'obbligo della tenuta di tutta la documentazione a dimostrazione delle condizioni di accesso e dei criteri di selezione per tutto il periodo dell'impegno

12. Compatibilità con altre misure/azioni che prevedono pagamenti a superficie

La presente misura è compatibile con tutte le misure/azioni del PSR della passata e della presente programmazione e del Piano Zootecnico Regionale che prevedono l'erogazione di un pagamento per unità di superficie. Tuttavia, il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Reg. CE n. 1698/2005 per i pagamenti per unità di superficie indicati per la misura 214.

Non è previsto il passaggio dalla presente misura ad altre misure del PSR.

13. Riduzioni ed esclusioni

Scostamenti dai limiti prefissati sul mantenimento dell'attività zootecnica (consistenze e carico ottimali) sono oggetto di riduzioni proporzionali o revoche in relazione alla gravità, entità e durata in base all'art. 18 del Reg. CE 1975/2006, secondo i criteri approvati con Deliberazione di G.R. 9 dicembre 2008, n. 1026.

Il mancato rispetto della condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza in base alla normativa vigente.

Il calcolo per le riduzioni/esclusioni relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo è effettuato sulla base di quanto disposto all'art. 16 del Reg. CE 1975/2006.

14. Domande parzialmente finanziabili

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla misura, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione. La quota mancante potrà essere coperta attraverso risorse aggiuntive rese disponibili nel periodo di impegno, provenienti da economie, rinunce o revoche derivanti da domande inserite nella stessa graduatoria in cui era inserita la domanda parzialmente finanziata.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata al rispetto degli impegni su tutta la superficie ammissibile all'aiuto.

15. Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti o elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA o di Province o Comunità montane

Per le domande di aiuto, la richiesta di correzione deve pervenire ad ARTEA entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro presentazione. In ogni caso ARTEA, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

16. Adempimenti procedurali

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la richiesta di adesione alla misura del Piano di Sviluppo Rurale, salvo la verifica della finanziabilità in relazione alle dotazioni finanziarie ed alle condizioni di accesso e criteri di selezione previste. La stessa domanda di aiuto diventa automaticamente di pagamento se rientra tra le domande ammissibili finanziate.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

Le domande di aiuto sono ricevibili solo se per la misura cui si riferiscono l'ente competente per territorio ha previsto risorse assegnabili nella relativa fase di attuazione.

Per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento i richiedenti devono accedere al sistema informativo ARTEA direttamente o tramite CAA.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009 e s.m.i.

Le domande devono essere riferite ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Ove l'UTE fosse situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

16.1 Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento per le nuove domande:

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto e di pagamento per l'anno in corso(1) Presentazione domanda di ampliamento (2)	Entro il 31 marzo di ogni anno
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili	Entro il 17 giugno di ogni anno
Presentazione domande di modifica	Entro il 15 maggio di ogni anno

(1): Le domande di aiuto presentate entro il 31 marzo sono considerate, per la stessa annualità, anche domande di pagamento. Le eventuali domande di pagamento inoltrate dopo il 31 marzo sono considerate domande di modifica e per le stesse vale quanto stabilito al paragrafo 18.2 "Presentazione delle domande di pagamento".

(2): Ampliamenti dovuti all'acquisizione di nuove superfici.

Se il termine per la presentazione di una domanda cade in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo utile.

La graduatoria delle domande finanziabili è predisposta in base alle assegnazioni degli enti per l'anno di riferimento.

16.2 Presentazione delle domande di pagamento

Per le domande di pagamento è consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario.

Per le domande di pagamento ricevute oltre il 15 maggio è applicata una riduzione pari all'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Pertanto le domande di pagamento devono pervenire, e quindi essere ricevute nel senso sopra specificato, entro il venticinquesimo giorno di calendario dalla scadenza del 15 maggio (9 giugno).

Le domande di pagamento pervenute oltre 25 giorni di calendario dalla scadenza del 15 maggio sono irricevibili.

Se successivamente ad una domanda di pagamento presentata entro il 15 maggio, vengono inoltrate altre domande di pagamento, queste sono considerate di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. CE n. 1122/2009 se presentate entro il 09 giugno. In particolare, per tali domande non saranno applicate penalità se presentate entro il 31 maggio, subiranno invece una riduzione, pari all'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo, se presentate oltre il 31 maggio ed entro il 9 giugno.

La mancata presentazione della domanda di pagamento – senza comunicazione di recesso - nel rispetto dei termini previsti dal Reg. CE n. 1122/2009 comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento; gli impegni devono comunque essere rispettati pena il recupero delle somme già percepite.

Le UTE che si trovano nella condizione sopra detta sono oggetto di controllo da parte di ARTEA.

La presentazione di una modifica alla Domanda di pagamento è trattata alla luce di quanto disposto dal Reg. CE 1122/2009.

16.3 Ricevibilità delle domande di aiuto e di pagamento

Ai fini della individuazione della graduatoria di riferimento per le domande di aiuto e della ricevibilità delle domande di pagamento:

- in caso di sottoscrizione mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA) - la domanda è considerata contestualmente ricevuta;
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informativo di ARTEA in fase di compilazione on-line della domanda, che sarà l'unica parte da stampare e consegnare, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Gli uffici riceventi appongono il timbro di ricezione sull'unica pagina stampata contenente la firma autografa ed eseguono la registrazione della data nel sistema informativo di ARTEA.

I titolari di azienda che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrati nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenuti all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali aziende non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA) entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

16.4 Costituzione del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07², i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) ³	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni	Sono ammessi tutti i titoli di conduzione.
Documenti fiscali e societari ³	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAN	

16.5 Luogo e modalità e di presentazione delle domande

Le domande di Aiuto e di Pagamento sono presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009 e s.m.i..

² L.r. n. 45/07 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola"

³ Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web Service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

Le domande relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo.

16.6 Termini per la presentazione delle domande

16.6.1 Domande di aiuto e di pagamento

Per l'anno 2011 le domande di aiuto devono pervenire a decorrere dal giorno della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 31 marzo 2011 e costituiscono anche domanda di pagamento.

Negli anni successivi al primo l'azienda è tenuta a presentare entro il 15 maggio la domanda annua di pagamento.

Le domande di pagamento riferite ad impegni già in corso devono pervenire a decorrere dal 1° aprile 2011 ed entro il 15/05/2011, fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 18.2 "Presentazione delle domande di pagamento".

La durata dell' impegno è pari a 5 anni a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto (31 marzo 2011 – 30 marzo 2016).

16.6.2 Domande di ampliamento

Le domande di ampliamento della superficie dell'UTE devono essere presentate entro il termine delle domande di aiuto. Per il 2011 le domande di ampliamento devono essere presentate entro il termine del 31 marzo 2011.

Si considera ampliamento una aumentata disponibilità delle superfici dell'UTE eleggibile a premio e dovuto all'acquisizione a qualsiasi titolo di nuove superfici o a scelte colturali e imprenditoriali.

Gli ampliamenti della superficie sono ammessi esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni. Gli ampliamenti ammessi a pagamento non danno origine ad un nuovo impegno quinquennale ma godono dei benefici per il restante periodo di impegno della domanda principale.

Il titolo di possesso degli ampliamenti deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

16.7 Comunicazioni per cause di forza maggiore

Le richieste e comunicazioni dovute a cause di forza maggiore relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo e devono essere inoltrate entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

In caso del decesso del richiedente alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare della domanda presentata, occorre allegare la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009 e s.m.i.

Le eventuali cause di forza maggiore invocate dal beneficiario devono corrispondere ad almeno una di quelle riconosciute dalla normativa vigente e devono essere comprovabili, pena il recupero degli eventuali premi già percepiti.

16.8 Recesso/trasferimento impegno/subentro

Le comunicazioni di recesso e/o trasferimento impegno non sono soggette a imposta di bollo e devono essere presentate ad ARTEA entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento; fa fede il timbro di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno

In caso di recesso senza cessione dell'UTE il beneficiario non è tenuto al rimborso di quanto già percepito se cessa definitivamente l'attività agricola avendo adempiuto ad una parte significativa del proprio impegno, identificata con la durata di tre anni su cinque. In caso contrario si procede al recupero totale delle somme erogate.

In caso di trasferimento di impegno, il subentrante deve essere in possesso delle stesse condizioni di accesso previste dall'azione; qualora tali condizioni non fossero rispettate si procede al recupero di quanto già pagato.

In presenza di cessione totale o parziale dell' UTE, il cedente è tenuto a comunicare ad ARTEA i dati utili alla definizione della prosecuzione dell'impegno:

- documentazione attestante il subentro;
- accordo che stabilisca il soggetto beneficiario.

L'assenza della documentazione attestante il subentro, nei termini previsti, comporta il mancato pagamento dell'annualità che segue il trasferimento.

L'assenza dell'accordo che stabilisce il soggetto beneficiario, nei termini previsti, comporta il pagamento al soggetto che ha adempiuto all'impegno, per oltre il 50% dell'annualità di riferimento.

In caso di mancata prosecuzione dell'impegno si procederà al recupero dei premi percepiti

Il subentrante è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno.

I terreni già in possesso del subentrante, sono soggetti ad impegno ma saranno ammessi a finanziamento solo a seguito della presentazione di una domanda di ampliamento e relativa ammissione a pagamento.

I terreni ceduti ad un subentrante già beneficiario godono del pagamento fino a conclusione del relativo quinquennio.

Se il trasferimento si verifica prima dell'inserimento del cedente nella graduatoria degli ammessi a finanziamento, il subentrante deve possedere le condizioni di accesso previsti dall'azione e un punteggio di priorità non inferiore a quello determinato per il cedente. Il mancato invio della documentazione attestante il subentro nei termini previsti dei 30 giorni comporta la decadenza della domanda.

16.9 Rinunce

A partire dalle domande di aiuto presentate dal 2010, ogniqualvolta un richiedente comunichi una rinuncia all'indennità (anche nel corso dell'impegno), vedrà il proprio punteggio, conseguito in base ai criteri di selezione delle domande, decurtato di 4 punti nel caso in cui presenti una nuova domanda di aiuto per la stessa misura nella o nelle annualità successiva/e.

La comunicazione della rinuncia deve essere inoltrata ad ARTEA ed il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

16.10 Adempimenti istruttori

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, ARTEA adotta, entro il 17 giugno di ciascun anno, il provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili
- l'elenco delle domande non ammesse a finanziamento per insufficienza delle risorse
- l'elenco delle domande non ammissibili

L'ARTEA provvede alla pubblicazione della graduatoria e degli elenchi suddetti, con le motivazioni degli esiti istruttori negativi, sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

16.11 Istruttoria dei recuperi

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.